

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4027

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(GALAN)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006

Presentato il 24 gennaio 2011

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è un organismo regionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), istituito nel 1949 con un Accordo internazionale stipulato in base all'articolo XIV della Costituzione della FAO (che prevede un

rapporto di sussidiarietà rispetto all'Organizzazione) ed entrato in vigore nel 1952.

La ratifica dell'Accordo istitutivo del 1949 ha consentito all'Italia di partecipare alle attività previste dalla Commissione allo scopo di promuovere lo sviluppo, la conservazione e la corretta gestione delle risorse biologiche marine, la formulazione

di misure di conservazione, nonché lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nell'area di competenza dell'Accordo.

La CGPM ha la sua sede provvisoria presso gli uffici della FAO. In considerazione dell'interesse politico italiano a ospitare e a promuovere lo sviluppo delle organizzazioni facenti capo all'ONU e aventi sede in Roma (FAO, PAM, IFAD, *Bioversity*, *Global Crop*), nel 2004 il Governo italiano presentò l'offerta di ospitare la sede del Segretariato della Commissione presso i locali demaniali di Palazzo Blumensthal in Roma.

Nel 2005, durante la ventinovesima sessione della Commissione, gli Stati membri decisero, con voto segreto, di accettare tale offerta, preferendola alle candidature proposte da Malta e dalla Spagna, in consi-

derazione delle facilitazioni promesse da parte italiana e delle possibili sinergie ed economie di scala rappresentate dalla vicinanza della FAO.

Nel 2006 venne predisposto lo Scambio di lettere oggetto del presente provvedimento tra il Governo italiano e la FAO. Con esso si disponeva la cessione dei locali di Palazzo Blumensthal destinati a ospitare il Segretariato della CGPM alla FAO, aggiornando la lista del 1990 degli immobili messi a disposizione di quest'ultima, già ampliata nel 1992.

L'approvazione del presente provvedimento permetterà di rimuovere gli ostacoli che hanno finora impedito lo spostamento del Segretariato della Commissione presso la sede definitiva, già da tempo disponibile e perfettamente operativa.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

In virtù degli emendamenti all'Accordo istitutivo, entrati in vigore nel 2004, la CGPM dispone di un bilancio autonomo. Le regole di bilancio e le procedure della FAO si applicano nel caso in cui vi siano questioni non disciplinate dal regolamento di bilancio della Commissione.

Il bilancio autonomo copre le spese amministrative, inclusa una somma destinata ai costi relativi all'attività di supporto da parte della FAO, le spese per l'attività della Commissione e quelle eventuali. Il bilancio autonomo deve essere finanziato dagli Stati membri ed è espresso in dollari (USD).

Secondo lo statuto della CGPM, gli Stati membri devono coprire annualmente una quota di spese fisse che nel 2009, per l'Italia, è stata pari al 6,17 per cento del bilancio.

Le contribuzioni sono suddivise in una quota fissa (basata su indicatori economici, quali il prodotto interno lordo e il reddito *pro capite* di ciascun Paese) e una quota variabile connessa alla produzione ittica nazionale (cattura in mare e acquacoltura), come specificato nel documento allegato.

L'Italia, così come gli altri Stati membri dell'Unione europea, copre la sola quota fissa, essendo totalmente a carico del bilancio dell'Unione la quota variabile connessa alla produzione ittica degli Stati membri.

Dato l'esiguo numero dei membri che la compongono (23 Stati oltre all'Unione europea: Albania, Algeria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Giappone, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Marocco, Monaco, Montenegro, Romania, Siria, Slovenia, Spagna, Tunisia, Turchia), il tasso di crescita del bilancio non è destinato ad aumentare in misura apprezzabile.

L'onere derivante dal presente provvedimento comprende sia una quota delle spese di manutenzione di Palazzo Blumensthal individuata dalla scheda allegata, quantificata secondo accordi tra FAO, CGPM e Governo italiano in euro 100.000 annui, sia il contributo italiano al bilancio della CGPM, calcolato secondo i criteri sopra esposti e specificati nel documento allegato, quantificato in USD 107.700 annui.

All'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato, quantificato quindi per un totale di euro 200.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Annex

SCHEME FOR THE CALCULATION OF CONTRIBUTIONS

The modalities for determining the scale of contribution are calculated in accordance with the following formula.

Factors for calculation which should be applicable to the GFCM autonomous budget once the amended Agreement entered into force:

membership: a fixed proportion of the budget; equally shared amongst members

wealth component: the wealth of the Member; and,

catch component: the total capture fishery and (marine) aquaculture production of the Member.

Weight to be given to each factor (as percentage of total autonomous budget):

Membership: 10 percent

Wealth component: 35 percent

Catch component: 55 percent

Measurement of the factors:

Membership: all Members

Wealth component: according to per caput GDP (measured in US \$ as published by the World Bank); members falling into four categories: below US\$ 1 000; between US\$ 1 000 and US\$ 9 999; between US\$ 10 000 and US\$ 29 999 and US\$ 30 000 and above. The first category is exempt from the wealth component. The second pays one share; the third pays 10 shares, and the fourth category pays 20 shares. Exceptions are made for countries with a total GDP below US\$ 5 thousand million (1997) to which a GDP category one step below is applied. Some countries are brought down to the first category and, as a result, are exempt from the wealth component (as long as their annual GDP remains below US\$ 5 thousand million).

Catch component: The catch/production figures to be used are those published by FAO in STATLANT 37A DATABASE. A three-year average is calculated using the period ending two years prior to that for which the budget will apply. Due to different values of small pelagic and other species, the "GFCM catch" for the purpose of determining the scale of contribution is calculated by applying a factor of 4 to all fish produced by Members in the Mediterranean and in the Black Sea and its adjacent waters, except for small pelagics.

SCHEMA PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Le modalità per determinare la scala di contribuzione sono calcolate secondo la formula seguente:

Fattori per il calcolo che dovrebbero essere applicabili al bilancio autonomo della CGPM appena l'Accordo emendato entrerà in vigore:

membership: una proporzione fissa del bilancio, suddivisa egualmente fra gli Stati Membri.

componente ricchezza: il livello di ricchezza dello Stato Membro;

componente cattura: l'ammontare totale del pesce catturato da parte dello Stato Membro e la sua produzione marina in acquacoltura.

Rilevanza che deve essere data ad ogni fattore (come percentuale del bilancio autonomo totale):

Membership: 10 per cento

Componente ricchezza: 35 per cento

Componente cattura: 55 per cento

Misura dei fattori:

Membership: tutti i Membri

Componente ricchezza: il PIL *pro capite* (misurato in dollari US secondo quanto pubblicato dalla Banca Mondiale); gli Stati Membri possono ricadere in quattro categorie: sotto 1.000 dollari US; fra 1.000 e 9.999 dollari US; fra 10.000 e 29.999 dollari US; e da 30.000 dollari US in su. La prima categoria è esentata dal pagamento del fattore della *componente ricchezza*. La seconda paga una parte; la terza paga 10 parti, e la quarta categoria paga 20 parti.

Sono esenti i paesi con un PIL totale inferiore a 5 miliardi di dollari US (1997) che sono considerati appartenenti alla categoria immediatamente inferiore.

Alcuni paesi sono portati alla prima categoria e, di conseguenza, risultano esentati dal pagamento del fattore della componente ricchezza (sin tanto che il loro PIL annuale rimane al di sotto dei 5 miliardi di dollari US).

Componente cattura: I dati relativi alla cattura/produzione utilizzati sono quelli pubblicati dalla FAO nel DATABASE "STATLANT 37°". Una media di tre anni è calcolata utilizzando il periodo che termina due anni prima dell'anno per il quale si applicherà il bilancio.

A causa del valore differente dei piccoli pelagici e di altre specie, la quota di cattura secondo la CGPM è calcolata, per determinare la scala di contribuzione, applicando un fattore di 4 a tutti i pesci prodotti dai Membri nel Mediterraneo e nel Mar Nero e nelle acque adiacenti, ad eccezione dei piccoli pelagici.

**Stima Costi di Gestione Annuali Nuova Sede GFCM
(Palazzo Blumensthal - Roma)
Costi valutati a Luglio 2010**

Descrizione	Costi annuali stimati (€)
UTENZE	
Elettricità, Acqua, Rifiuti solidi urbani	32,500
SISTEMI INFORMATICI E DI COMUNICAZIONE	
Manutenzione e gestione sistemi telefonici, rete dati e traduzione simultanea, noleggio linea dati larga banda	24,600
SUBTOTALE	24,600
MANUTENZIONE E GESTIONE UFFICI	
Pulizie e facchinaggio, manutenzione impianti	56,000
Spese condominiali	5,000
Assicurazione	12,000
SUBTOTALE	73,000
Varie ed imprevisti	21,000
TOTALE	151,100

La stima di cui sopra viene approssimata a 146,000€ annui, sulla base della disponibilità finanziaria annunciata dalle parti contribuenti alla copertura dei costi di gestione degli uffici della GFCM.

Il totale di cui sopra viene ripartito come segue sulla base degli impegni annunciati dalle parti:

Governo Italiano : 100,000€

FAO: 46,000€

INSTALLATION COSTS 2010

Description of charges	Estimated cost (€) Rev. Sep 09
ITC ITEMS	
Data network	1,500
Voice network	500
PBX PRI Board + installation	5,500
Printers (4 small)	1,000
MFPs Photocopier	8,000
Deployment PCs	1,000
Licenses	2,500
VPN configuration	1,000
Installation/configuration/testing It environment	5,200
SUBTOTAL	26,200
FURNITURE	20,000
TOTAL	46,200

FINANCIAL COVERAGE PLAN 2010-2011

Description of charges	Estimated cost (€) Rev. Sep 09
2010 installation+ running costs	197,300
Yearly budget	146,000
Balance	-51,300
Yearly refund 2010-11	25,650

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I — ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

A) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente provvedimento ha l'obiettivo di recepire nell'ordinamento interno lo Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e la FAO per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006.

L'intervento normativo si rende necessario per il disposto degli articoli 80 e 87 della Costituzione.

B) Analisi del quadro normativo nazionale.

Lo Scambio di lettere in oggetto modifica la lista degli edifici e dei terreni concessi in locazione alla FAO con Scambio di lettere del 16 ottobre 1990, già aggiornata con ulteriore Scambio di lettere del 24 aprile 1992.

Esso è conforme a quanto previsto dall'articolo I, sezione 1, lettera f), punto (II), dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 31 ottobre 1950, reso esecutivo dalla legge 9 gennaio 1951, n. 11.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento normativo in oggetto determina una modifica della lista degli edifici e dei terreni concessi in locazione alla FAO mediante le intese citate alla lettera B).

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

E) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e le funzioni né delle regioni ordinarie né di quelle a statuto speciale né degli enti locali.

F) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dello Scambio di lettere in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica.

H) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

I) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

B) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione sul medesimo o analogo oggetto da parte della Commissione europea.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La ratifica dello Scambio di lettere risponde all'obbligo assunto all'atto della firma e non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

D) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

E) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

F) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano particolari posizioni di altri Stati membri dell'Unione europea sul medesimo oggetto, trattandosi di un'Organizzazione internazionale — la FAO — con sede soltanto in Italia.

PARTE III — ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non vi è ricorso alla tecnica della novella legislativa.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti nel provvedimento in oggetto.

E) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

F) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

G) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non si ravvisa la necessità di atti successivi attuativi.

H) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Non è stato necessario effettuare la verifica in questione trattandosi di ratifica di un accordo internazionale.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 — Contesto e obiettivi

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Lo Scambio di lettere in oggetto modifica la lista degli edifici e dei terreni concessi in locazione alla FAO con Scambio di lettere del 16 ottobre 1990, già aggiornata con ulteriore Scambio di lettere del 24 aprile 1992.

Tale procedura è prevista dall'articolo I, sezione 1, lettera f), punto (II), dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la FAO del 31 ottobre 1950, reso esecutivo dalla legge 9 gennaio 1951, n. 11.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

Il provvedimento consente di adempiere all'offerta formulata dall'Italia per la sede della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).

L'Italia fu preferita alle altre candidature presentate (Spagna e Malta) in occasione della ventinovesima sessione, tenutasi a Roma il 21-25 febbraio 2005.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il provvedimento consente di rispettare l'impegno assunto sul piano internazionale, dando coerente sviluppo al piano di concentrazione, in Roma, del polo agro-alimentare delle Nazioni Unite.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio, lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Consentire l'insediamento della CGPM nell'immobile individuato nello Scambio di lettere del 2006, dopo che la Commissione, nel 1997, si è resa autonoma dalla FAO dal punto di vista gestionale e finanziario.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

FAO, CGPM e Governo italiano in prima istanza.

SEZIONE 2 — Procedure di consultazione

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo le competenti amministrazioni, in particolare il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia del demanio.

SEZIONE 3 — La valutazione dell'opzione di non intervento

Non intervenire rappresenterebbe un inadempimento degli obblighi assunti sul piano internazionale.

SEZIONE 4 — Valutazione delle opzioni alternative

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte in seguito all'offerta presentata.

SEZIONE 5 — Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

Il ricorso al provvedimento proposto è previsto dall'articolo 80 della Costituzione.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Lo Scambio di lettere è conforme agli analoghi precedenti del 1990 e del 1992.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento consente all'Italia di ottemperare agli impegni assunti sul piano internazionale, con la conseguente positiva ricaduta in termini di immagine e di consenso presso le organizzazioni internazionali. Non si ravvisano svantaggi nell'intervento.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

Si segnalano gli obblighi informativi a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale dovrà provvedere ad inviare una relazione alle Camere in caso di superamento della soglia di costo.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.

Come spiegato precedentemente, non è stato possibile esaminare altre opzioni.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si ravvisano fattori ostativi all'intervento regolatorio in quanto si provvede contestualmente alla copertura delle spese che ne derivano.

Per quanto riguarda le strutture amministrative che devono operare con riguardo al provvedimento, esse sono in grado di provvedere con le attuali dotazioni e senza ulteriori oneri.

SEZIONE 6 — Incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della competitività

Il provvedimento non incide sul corretto funzionamento del mercato e della competitività.

SEZIONE 7 — Modalità attuative dell'intervento regolatorio

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Oltre alla pubblicazione della legge, adeguata pubblicità alla ratifica dello Scambio di lettere sarà data dalle autorità diplomatiche.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'intervento verrà monitorato dal Ministero degli affari esteri, che opererà con le strutture e secondo le modalità già esistenti.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento politico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.

L'intesa potrà essere rivista in base alle esigenze delle parti sulla base di quanto previsto dall'Accordo di sede tra Italia e FAO del 1950.

Il Ministero degli affari esteri curerà a cadenza biennale la prescritta VIR, nella quale sarà preso in esame il rapporto tra costi e benefici.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla pre-

sente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma « Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Le Directeur général

LEG-DG/06/ 157

Rome, le 19 - 1 - 2006

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'accordo supplementare intervenuto in data 16 ottobre 1990 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura in base al disposto dell'articolo 1, sezione 1(f)(ii) dell'Accordo di sede.

Sulla base di detto accordo supplementare le parti hanno concordato, in data 16 ottobre 1990, una lista di edifici e terreni presi in locazione dalla FAO e rientranti a norma dell'articolo I, sezione 1(f) dell'Accordo di sede, nella definizione di "Sede centrale" di cui all'Allegato A di detto Accordo.

In data 24 aprile 1992, le parti hanno proceduto all'aggiornamento della summenzionata lista ai sensi dell'accordo supplementare del 16 ottobre 1990 il quale esplicitamente dispone che i terreni e gli edifici che potranno di volta in volta essere presi in locazione dall'Organizzazione od altrimenti posti a sua disposizione dal Governo italiano, e descritti in liste preparate d'intesa con il Governo italiano, siano considerati parte integrante dell'Allegato "A" dell'Accordo di sede e siano quindi inclusi nella definizione della Sede centrale ai sensi dell'articolo I, sezione 1(f) dell'Accordo di sede.

Ai sensi delle summenzionate disposizioni, ho l'onore di proporre l'allegato aggiornamento della lista del 24 aprile 1992 onde permettere l'inclusione degli immobili presi in locazione dalla FAO od altrimenti posti a sua disposizione dal Governo italiano successivamente a tale data.

Se questa proposta è accettabile, propongo inoltre che la presente lettera, la lista allegata e la Sua risposta affermativa, redatte in lingua inglese ed italiana, costituiscano un aggiornamento della lista redatta il 16 ottobre 1990, facendo il testo inglese e quello italiano ugualmente fede.

Voglia credere, Eccellenza, ai sensi della mia più alta considerazione.

Firmato

Jacques Diouf
Jacques Diouf

Sua Eccellenza
Romualdo Bettini
Ambasciatore d'Italia
presso la FAO
Roma

LISTA AGGIORNATA REDATTA IL 19 GENNAIO 2006 DAL GOVERNO ITALIANO
E DALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE
E L'AGRICOLTURA (FAO) AI SENSI DELLO SCAMBIO DI LETTERE TRA
IL GOVERNO ITALIANO E LA FAO DEL 16 OTTOBRE 1990
RIGUARDANTE GLI EDIFICI ED I TERRENI PRESI IN LOCAZIONE DALLA FAO OD
ALTRIMENTI POSTI A DISPOSIZIONE DELLA FAO DAL GOVERNO ITALIANO E
RIENTRANTI, A NORMA DELL'ARTICOLO I, SEZIONE 1(f)
DELL'ACCORDO DI SEDE, NELLA DEFINIZIONE DI "SEDE CENTRALE"
DI CUI ALL'ALLEGATO "A" DI DETTO ACCORDO

1) **Palazzo-Blumenstihl**

Descrizione

Terzo piano del Palazzo Blumenstihl (circa 690 metri quadrati), sito in Roma in Via Vittoria Colonna n. 1, di proprietà del Demanio dello Stato italiano e posto a disposizione della FAO, quale sede della Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo, senza oneri e ai sensi della candidatura presentata dall'Italia ed accettata dalla Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo in occasione della sua 29ª sessione tenutasi a Roma il 21-25 febbraio 2005.



001805

Rome, 24 MAR. 2006

Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter LEG-DG/06/157 of 19 January 2006, which reads as follows:

“I have the honour to refer to the supplemental agreement concluded on 16 October 1990 between the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the Italian Government pursuant to Article I, Section 1(f)(ii) of the Headquarters Agreement.

As provided for in the above-mentioned supplemental agreement, the parties drew up, on 16 October 1990, an agreed list of land or buildings rented by FAO which are included for the purposes of Article I, Section 1 (f) of the Headquarters Agreement, in the definition of Headquarters Seat given in Annex A to the said Agreement.

On 24 April 1992, the parties revised the above-mentioned list in accordance with the supplemental agreement of 16 October 1990 which expressly provides that lands and buildings as may from time to time be rented by the Organization or otherwise made available to it by the Italian Government, and as may be described in lists, drawn up with the concurrence of the Italian Government, shall be deemed to form part of Annex A to the Headquarters Agreement and shall thus be included within the definition of Headquarters Seat for the purposes of Article I, Section 1(f) of the Headquarters Agreement.


His Excellency
Jacques Diouf
Director-General of FAO
ROME

In accordance with the above-mentioned provisions, I have the honour to propose the attached revision of the list of 24 April 1992 in order to include in the list, the buildings rented by FAO or otherwise made available to the Organization by the Italian Government following that date.

If this proposal is acceptable, I further propose that the present letter, the attached list and your affirmative reply, prepared in both English and Italian, constitute a revision of the list drawn up on 16 October 1990, the English and Italian texts being equally authoritative.”

I have the honour to confirm that the above is acceptable to the Government of Italy and that your letter with the attached list, and this reply, both equally authoritative in English and Italian, constitute together a revision of the list of buildings drawn up on 19 October 1990.

Accept, Excellency the assurances of my highest consideration.



Romualdo Bettini

TRADUZIONE NON UFFICIALE

n. 001805

Roma, 24 marzo 2006

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricezione della sua lettera LEG-DG/06/157 del 19 gennaio 2006 che recita come segue:

“ho l'onore di riferirmi all'Accordo supplementare intervenuto in data 16 ottobre 1990 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura in base al disposto dell'articolo 1, sezione 1 (f)(ii) dell'Accordo di sede.

Sulla base di detto Accordo supplementare le Parti hanno concordato, in data 16 ottobre 1990, una lista di edifici e terreni presi in locazione dalla FAO e rientranti a norma dell'articolo 1, sezione 1 (f) dell'Accordo di sede, nella definizione di “Sede centrale” di cui all'Allegato A di detto Accordo.

In data 24 aprile 1992, le Parti hanno proceduto all'aggiornamento della summenzionata lista ai sensi dell'Accordo supplementare del 16 ottobre 1990 il quale esplicitamente dispone che i terreni e gli edifici che potranno di volta in volta essere presi in locazione dall'Organizzazione od altrimenti posti a sua disposizione dal Governo italiano e descritti in liste preparate d'intesa con il Governo italiano, siano considerati parte integrante dell'Allegato A dell'Accordo di sede e siano quindi inclusi nella definizione di Sede centrale ai sensi dell'articolo 1, sezione 1 (f) dell'Accordo di sede.

Ai sensi delle summenzionate disposizioni, ho l'onore di proporre l'allegato aggiornamento della lista del 24 aprile 1992 onde permettere l'inclusione degli immobili presi in locazione dalla FAO od altrimenti posti a sua disposizione dal Governo italiano successivamente a tale data.

Se questa proposta è accettabile, propongo inoltre che la presente lettera, la lista allegata e la Sua risposta affermativa, redatte in lingua inglese ed italiana, costituiscano un aggiornamento della lista redatta il 16 ottobre 1990, facendo il testo inglese e quello italiano ugualmente fede.

Voglia credere, Eccellenza, ai sensi della mia più alta considerazione.”

Ho l'onore di confermare che quanto sopra è accettabile per il Governo Italiano e che la sua lettera con l'allegata lista, e questa risposta, entrambi i testi in italiano ed inglese facenti ugualmente fede, costituiscono insieme una revisione della lista degli edifici redatta il 19 ottobre 1990.

Voglia credere, Eccellenza, ai sensi della mia più alta considerazione,

Romualdo Bettini

Sua Eccellenza
Jacques Diouf
Direttore generale della F.A.O.
ROMA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



16PDL0045470